

COMUNE DI CARLINO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07 marzo 1996 ravvisata
legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 04.04.96 al n. 31770.

SOMMARIO

<i>Regolamento del servizio di assistenza domiciliare</i>	3
Art. - 1 - Principi e finalità del servizio di assistenza domiciliare	3
Art. 2 - Prestazioni	4
Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio	5
Art. 4 - Destinatari	5
Art. 5 - Organizzazione del servizio	6
Art. 6 - Integrazione con i servizi sanitari	7
Art. - 7 - Rapporti con altri servizi socio - sanitari	7
Art. - 8 - Servizi integrativi	8
Art. - 9 - Rapporto con il volontariato	8
Art. - 10 - Disposizioni transitorie	8
Art. - 11 - Rapporti organizzativi	9
Art. - 11 - Modalità di compartecipazione alla spesa	9
<i>Allegato n. 1 al regolamento servizio Ass. Domiciliare</i>	10
Determinazione dei contributi a carico degli utenti per prestazioni di assistenza domiciliare	10

Regolamento del servizio di assistenza domiciliare

Premessa

I comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, facenti parte l'Ambito Socio Assistenziale n. 8.4, convengono di dotarsi del presente regolamento che disciplina l'intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Il S.A.D. si pone l'obiettivo primario di garantire al cittadino il libero sviluppo della propria personalità e la sua partecipazione alla vita della Comunità. E' l'espressione fondamentale dell'intervento sul territorio, tesa a evitare o ritardare l'istituzionalizzazione precoce e/o impropria del soggetto/cittadino, valorizzando le sue capacità di autonomia, stimolando la socializzazione, ispirandosi al modello del lavoro di rete, che si base sul coinvolgimento delle risorse nel processo di aiuto.

Art. - 1 - Principi e finalità del servizio di assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare è un servizio socio - assistenziale strutturato ed organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la sua residenza o dimora.

Deve tendere al mantenimento o al graduale recupero della autonomia della persona dal punto di vista fisico , psichico e sociale, stimolando le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

In particolare deve:

- assicurare la permanenza della persona nel proprio ambiente familiare e sociale, garantendo prestazioni che consentano un a vita dignitosa, nel rispetto dell'autodeterminazione;
- rispondere opportunamente ai bisogni di carattere continuativo, temporaneo, eccezionale, tenendo conto delle abitudini sia del singolo che del nucleo familiare ;
- evitare, ove possibile, il ricovero in Istituti assistenziali o strutture sanitarie;
- permettere di effettuare dimissioni tempestive dalle predette strutture socio - sanitarie. assicurando la prosecuzione delle cure e terapie ancora necessarie;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia compromesso da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- evitare lo stato di emarginazione e di isolamento sociale in cui si trovano i soggetti più deboli e favorirne il reinserimento nella vita comunitaria, recuperando l'apporto del vicinato, valorizzando l'apporto del volontariato e stimolando nuovi interessi per le attività di tempo libero;
- collaborare con l'organizzazione sanitaria al fine di perseguire l'obiettivo di una assistenza domiciliare integrata.

Art. 2 - Prestazioni

In base alle sue mansioni, l'assistente domiciliare eroga prestazioni:

1. relative al bisogno dell'utente garantendo aiuto e collaborazione per:
 - l'igiene e la cura personale;
 - la vestizione e la nutrizione;
 - la preparazione dei pasti;
 - il potenziamento delle abilità residue nell'attività giornaliera, in un'ottica di collaborazione;
 - l'acquisto di generi alimentari; medicinali e di altro nell'orario di lavoro stabilito per l'utente;
 - il disbrigo di semplici pratiche e/o commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;
 - soddisfare alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, in assenza di familiari;
 - accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali;
2. relative alla casa offrendo aiuto e collaborazione per:
 - la pulizia e il riordino delle stanze, abitualmente utilizzate dell'utente, rispondenti ai bisogni primari;
 - il lavaggio di biancheria e vestiario personale dell'utente, da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso di attrezzatura adeguata o presso il servizio di lavanderia del Comune, se esistente o degli altri Comuni dell'Ambito;
 - la stiratura e il rammendo della biancheria e vestiario personali dell'utente.

Altre prestazioni quali tintura pareti e infissi, sistemazione di orti e giardini, pulizia dei camini ecc.. sono da ritenersi eccezionali e pertanto da valutarsi caso per caso a cura del Servizio Sociale che provvederà, se opportuno, a reperire personale apposito (operai, volontariato, ecc..). Per la copertura di eventuali costi opportunamente documentati è prevista la partecipazione alla spesa da parte dell'utente in base alle tariffe del S.A.D..

3. relative all'aiuto nella gestione familiare:
 - aiuto generico alla gestione personale e familiare che, oltre a comprendere gli interventi succitati, prevede quelli di sostegno nei confronti del nucleo per aiutarlo ad acquisire e/o mantenere l'autosufficienza.
4. relative all'aspetto sanitario:
 - prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementare alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni quali: massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nel movimento di arti invalidi. Tali interventi si valutano non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziali all'attuazione di un programma assistenziale. Alcune prestazioni possono essere erogate sotto il diretto controllo del medico di base (effettuazione di piccole medicazioni, controllo nell'assunzione di farmaci).

Prestazioni extra.

Ogni altra prestazione non inclusa nel presente atto potrà venire effettuata previa verifica della sua necessità ed opportunità rapportata all'utente, da parte del Servizio Sociale.

Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio

L'assistenza domiciliare viene erogata in forma diretta, in quanto le prestazioni vengono erogate direttamente dagli utenti dagli operatori del Servizio.

DURATA: il Servizio ha carattere di temporaneità , poiché deve tendere a rimuovere particolari difficoltà. Fanno eccezione i casi in cui destinatari siano le persone anziane e presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo e quindi assumono carattere di stabilità. Il servizio potrà essere in ogni caso sospeso o modificato in relazione alle mutate condizione di bisogno.

Art. 4 - Destinatari

Il S.A.D. è rivolto a tutti i cittadini senza discriminazione di sesso, età, condizione sociale ed economica.

Nel caso in cui l'utente non viva da solo, l'intervento è volto ad integrare e rafforzare l'azione dei conviventi (siano familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono, da soli provvedere alle loro necessità.

Qualora il S.A.D. non sia in grado di rispondere a tutte le richieste, vengono stabiliti criteri di priorità nell'erogazione:

- 1) Persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia e inabili (invalidi civili al 100%, ciechi assoluti, sordomuti, ecc.), sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari e che si trovino in situazioni economiche disagiate.
- 2) Persone di qualsiasi età, compresi i minori, con ridotte capacità di autonomia fisica e psichica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle necessità più elementari, che versino in condizioni economiche disagiate.
- 3) Le persone di cui ai punti precedenti, non in condizioni economiche disagiate.
- 4) Le persone di qualsiasi età che, a prescindere dalle condizioni economiche, versino in condizioni di non poter provvedere alle proprie necessità più elementari (per stati influenzali, infortuni, puerperi, convalescenza, ecc..) a prescindere dalle condizioni economiche.
- 5) Persone di qualsiasi età che, a prescindere dalle condizioni economiche, versino in situazioni di disagio psicologico, morale e sociale (solitudine, stati depressivi, perdita del ruolo produttivo).

Sono da ritenersi in disagio economico quelle persone che per i più elementari bisogni, escluse le spese per l'affitto, riscaldamento, condominio e spese sanitarie, sono titolari di un reddito pari o inferiore al minimo della pensione da lavoro dipendente erogata dall'INPS (salvo ulteriore indicazione).

Le persone di cui ai punti 3, 4 e 5 saranno tenute alla corresponsione di una quota di partecipazione alla spesa, in relazione al servizio fruito.

Art. 5 - Organizzazione del servizio

A) Personale.

L'equipe del servizio di assistenza domiciliare è composta da operatori con le seguenti qualifiche: assistente sociale e assistente domiciliare (in futuro potrà essere prevista la figura dell'educatore).

L'assistente sociale:

- ha la responsabilità del servizio, provvede alla sua organizzazione ed al coordinamento del personale;
- raccoglie le segnalazioni;
- svolge le diagnosi psico - sociali in fase di accertamento e verifica gli stati di bisogno;
- predispone il relativo piano di trattamento;
- promuove la collaborazione con le altre figure professionali eventualmente operanti nel nucleo;
- fornisce prestazioni di servizio sociale professionale, di segretariato, di consulenza sociale di base e di legislazione sociale;
- cura la ricerca, la documentazione e la strutturazione del servizio;
- propone la sospensione o la prosecuzione del servizio;
- mantiene i rapporti con gli altri servizi del Comune, con gli Enti e le Istituzioni operanti nel settore dei servizi socio - sanitari;
- promuove e coordina forme di volontariato attinente ai Servizi Sociali;
- svolge attività di verifica periodica sui compiti del servizio attraverso incontri con le assistenti domiciliari, gli utenti interessati e gli operatori di altri servizi;
- promuove indagini sociali per la formulazione di ipotesi o programmi di lavoro;
- promuove e gestisce la formazione e l'aggiornamento.

B) Istruttoria

L'accesso alle prestazioni del servizio domiciliare viene così regolato:

- le richieste o eventuali segnalazioni devono pervenire al Servizio Sociale del Comune dall'interessato, da parenti o conoscenti dello stesso, da medici curanti e ospedalieri, o da personale operante nelle strutture socio - sanitarie presenti nel territorio. L'utente dovrà produrre la documentazione prevista per tutti gli interventi assistenziali attestante la situazione reddituale sua e dei propri congiunti tenuti agli alimenti (art. 433 del Codice Civile), certificazioni mediche attestanti eventuali problematiche sanitarie;
- seguirà un'indagine effettuata dall'assistente sociale sulla situazione psico-sociale, economica e familiare del richiedente, al fine di approfondire la conoscenza dell'utente e dei bisogni evidenziati mediante una o più visite domiciliari;
- istruita la pratica, l'assistente sociale predispone una relazione/proposta da inviare alla Giunta Municipale per la necessaria approvazione.
- l'Amministrazione Comunale, vista la relazione/proposta del Servizio Sociale, decide, con motivata deliberazione, l'ammissione al servizio e, se il caso, determina le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'utente.

SITUAZIONI DI EMERGENZA:

I casi urgenti saranno momentaneamente accettati dal Servizio Sociale, sentita l'Amministrazione Comunale, in attesa di far seguire loro la normale procedura di assunzione.

C) Mobilità operativa.

La metodologia di lavoro deve essere adeguatamente supportata da sistematici momenti di confronto.

Gli operatori si costituiscono, pertanto, in gruppo operativo professionale e interdisciplinare, sia nell'ambito comunale che intercomunale.

Nell'ambito del gruppo operativo avviene:

- lo scambio delle informazioni e delle conoscenze fra gli operatori, sia sul singolo caso che sull'insieme della attività del servizio;
- la definizione delle modalità tecniche degli interventi e della loro reciproca integrazione;
- la verifica del lavoro svolto relativa all'efficacia degli interventi, all'eventuale riduzione o ampliamento delle prestazioni;
- la definizione di proposte attuabili nel territorio comunale o nell'ambito;

Gli operatori saranno tenuti a partecipare alle riunioni, a livello comunale o di ambito, con cadenza periodica, in orario di servizio e ad eventuali corsi di aggiornamento.

D) Strumenti di lavoro.

Sarà cura dell'Assistente Sociale compilare la scheda personale psico-sociale per ogni utente, aggiornandola ed integrandola in relazione agli interventi attuati.

(Si prospetta a breve l'uso di uno strumento "LA CARTELLA SOCIALE" proposta dalla Regione, che raccoglierà tutti i dati afferenti ad un unico utente).

Compete alle assistenti domiciliari la compilazione dei fogli di lavoro, uno settimanale ed uno mensile, che riassumano le prestazioni fornite e le ore prestate per ogni singolo utente, che sarà chiamato, ove possibili, a controfirmare i suddetti prospetti.

Art. 6 - Integrazione con i servizi sanitari

Gli interventi del S.A.D. si integreranno, laddove sarà necessario, con le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative fornite dall'A.S.S..

In caso di carenze del servizio pubblico si può procedere anche a convenzioni con i privati (es. Infermieri, Fisioterapisti, ecc..).

Art. - 7 - Rapporti con altri servizi socio - sanitari

Qualora l'utente del S.A.D. sia seguito anche da altri servizi (Consultorio Familiare, Servizio Psichiatrico, Servizio Età Evolutiva, Sert) è da prevedere la formulazione di un piano di lavoro comune che contenga gli obiettivi dell'intervento stesso, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

In particolare, per quanto concerne il servizio psichiatrico, dovrà essere garantita la compresenza di un operatore psichiatrico o dell'equipe psichiatrica, sia nelle prime fasi dell'intervento dell'assistenza domiciliare, sia quando se ne avverta l'utilità in relazione ai problemi di rapporto con l'utente o in particolari situazioni critiche.

Art. - 8 - Servizi integrativi

Altri servizi possono essere proposti, se necessari, ad integrazione e completamento del S.A.D..

Essi sono:

- fornitura pasti caldi a domicilio;
- servizio di lavanderia;
- attività di tipo ricreativo e culturale;
- servizio di telesoccorso;
- servizio di trasporto;

Art. - 9 - Rapporto con il volontariato

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio.

Il volontariato non si pone in alternativa all'intervento pubblico, ma lo integra in quegli spazi che appartengono ad un impegno civile di solidarietà sociale.

I gruppi o le associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purchè offrano le necessarie garanzie per qualità di prestazioni, per la qualificazione del personale o per l'efficienza organizzativa e operativa.

Art. - 10 - Disposizioni transitorie

Il presente regolamento verrà applicato in ogni Comune dell'ambito, previo recepimento con atto deliberatorio dei Consigli Comunali, in via sperimentale per un anno.

L'applicazione definitiva avverrà, previa verifica, dopo tale periodo di prova.

Ogni modifica al regolamento proposta a livello di singolo Comune, dovrà essere opportunamente comunicata al Comitato di Coordinamento del SSB.

Art. - 11 - Rapporti organizzativi

Per ciò che attiene alle norme di cui alla L.241/1990 si rinvia alle disposizioni statutarie ad ai regolamenti comunali in materia.

Art. - 11 - Modalità di compartecipazione alla spesa

Le quote di compartecipazione al S.A.D. saranno definite sulla base di tabelle, secondo i criteri di cui all'allegato n.1.

Le modalità di pagamento:

- tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale di ogni singolo Comune.

Allegato n. 1 al regolamento servizio Ass. Domiciliare

Determinazione dei contributi a carico degli utenti

per prestazioni di assistenza domiciliare

Sono esenti dalla compartecipazione alla spesa gli utenti che versano in condizioni di disagio economico così come definito all'art. 4, ultimo comma, del presente regolamento.

Il fruitore del SAD non in condizioni economiche disagiate, è chiamato a concorrere al costo del servizio mediante il pagamento di una quota determinata sulla base di parametri proposti dall'Ambito e recepiti dall'Amministrazione Comunale.

Concorrono alla definizione del reddito le entrate di tutti i componenti in nucleo familiare.

Documentazione allegata alla domanda:

- i redditi complessivi risultanti dai mod. 740, 101, 201, buste paga o da atto costitutivo di notorietà che certifichi i redditi effettivamente percepiti, anche se non dichiarati;
- . redditi di qualsiasi natura anche se non soggetti a tassazione, esonerati e/o esenti (pensioni estere, di guerra, invalidità civile, assegni di accompagnamento, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc..).

Verranno detratte dal reddito le seguenti spese, se documentate o dimostrabili: canone d'affitto, spese riscaldamento (fino a una cifra massima di L. 1.000.000- annue), spese a carattere sanitario e spese condominiali.

La contribuzione alla spesa è dovuta dall'utente o dal nucleo fruitore del servizio e dalle persone tenute al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Su proposta del Servizio Sociale, previo parere della Commissione Assistenza ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il servizio potrà essere erogato sia gratuito che verso contribuzione, anche in deroga alla situazione economica delle persone tenute al mantenimento, nei casi in cui sia accertato uno stato di profonda frattura fra l'utente e le persone obbligate, nonché nella eventualità che il reperimento di quest'ultime risultasse estremamente difficile.

A) Servizio di assistenza domiciliare

	Fasce di reddito annuo per persona	Tariffa oraria
1^	fino a L. 10,000,000-	esente
2^	da L. 10,000,001 a L. 14,000,000	L. 2,500
3^	da L. 14,000,001 a L. 18,000,000	L. 5,000
4^	da L. 18,000,001 a L. 25,000,000	L. 7,500
5^	oltre L. 25,000,000	L. 16,000

N.B. Per ogni persona oltre la prima il reddito va integrato di L. 2,500,000-

B) Servizio di lavanderia (solo per utenti sprovvisti di attrezzature idonee)

	Fasce di reddito annuo per persona	Tariffa oraria
1^	fino a L.10,000,000-	esente
2^	da L.10,000,001- a L.14,000,000-	L.15,000-
3^	da L.14,000,001- a L.18,000,000-	L.22,000-
4^	da L.18,000,001- a L.25,000,000-	L.30,000-
5^	oltre L.25,000,000-	L.50,000-

N.B. Per ogni persona oltre la prima il reddito va integrato di L. 2,500,000-